

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, prevedendo ai commi 1, 2 e 4:

1. “ I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo stato sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80% del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi e ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori;

4. “Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a dieci mila abitanti”;

CHE il successivo **comma 4 bis**, aggiunto dall'art. 1, comma 564 della legge 27 dicembre 2006 n.296, **prevede che la quota dei proventi di che trattasi, destinata al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;**

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;

DATO ATTO che il Comune di Bagnoli Irpino ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per cui, non è tenuto ad effettuare la comunicazione della presente deliberazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 208, comma 4, ultimo periodo, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che deve addivenirsi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, il cui termine è stato differito al 30.4 p.v. dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009;

DATO ATTO altresì che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2010, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in € 12.000,00;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2010, in adempimento delle disposizioni normative prima richiamate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 dal responsabile del servizio di Vigilanza;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. LA PREMESSA, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2. DI DESTINARE per l'anno **2010**, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in premessa, il **50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada**, spettante a questo Ente, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:

PREVISIONE DI BILANCIO						
N.D.	FINALITA'	%	CAPITOLO E ARTICOLO			50% SOMMA PREVISTA
1	- Spese per la Segnaletica stradale – acquisto di beni	30	1933	2.000,00
2	- Spese per la Segnaletica stradale – prestazioni di servizi	30	1933	10	.	2.000,00
3	- Fornitura di mezzi tecnici per il Servizio di Polizia Municipale	40	1268	50	.	2.000,00
	(Ai sensi dell'art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92, come modificato dall'art. 53, comma 20, della L. 388/2000, sono previste, per interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, spese pari al 10% già comprese nel riparto)					
TORNANO		100				6.000,00

3. DI DISPORRE che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

4. DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D. Lgs. n. 285/992, in quanto il Comune di Bagnoli Irpino ha una popolazione inferiore a 10000 abitanti;

5. DI PRECISARE che le somme come sopra stanziata e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente;

6. DI DICHIARARE successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.